



UNIONE ITALIANA LAVORATORI  
METALMECCANICI

# La sorveglianza sanitaria ed il giudizio di idoneità

Il D.Lgs. 81/2008 in continuità con la precedente normativa prevede un coinvolgimento globale del medico-competente (analisi DVR, sopralluogo annuale, riunione periodica, relazione sanitaria annuale, organizzazione del P.S., formazione e informazione, attuazione di programmi di promozione della salute) e, dunque, la [sorveglianza sanitaria](#) è solo uno dei momenti, pur se il più noto, di tale coinvolgimento.

La sorveglianza sanitaria diviene obbligo nel momento in cui la VDR evidenzia un rischio per la salute e tale rischio rientra fra quelli per cui vige previsione normativa.

## Gli articoli del [D.Lgs. 81/2008](#) che prevedono obbligo di sorveglianza sanitaria sono:

168: movimentazione manuale di carichi;  
176: videoterminali;  
185: agenti fisici;  
196: rumore;  
204: vibrazioni;  
211: campi elettromagnetici;  
218: radiazioni ottiche;  
229: agenti chimici;  
242: agenti cancerogeni e mutageni;  
259: amianto;  
279.281: agenti biologici.

Ricordiamo che per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in materia di [lavoro notturno](#), gravidanza, disabili e minori si continua a far riferimento alle normative specifiche.

Nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa le visite periodiche sono finalizzate, anche, alla verifica delle condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41 comma 4). Le visite di cui al D.Lgs. 81 hanno, dunque, un carattere sia preventivo che periodico.

**Per esprimere l'idoneità lavorativa, sempre al "lavoro specifico" o alla "mansione specifica", il medico competente deve:**

- "avere una approfondita conoscenza della mansione e dei rischi lavorativi ad essa connessi;
- aver fatto un'adeguata valutazione dello stato di salute del soggetto destinato a quella mansione (visita non frettolosa e/o superficiale)".



## La sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 viene effettuata;

- 1) **preventivamente da espletare cioè prima dell'immissione alla mansione** a rischio per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati
- 2) **periodicamente a determinati intervalli di tempo durante il rapporto di lavoro per controllare** che l'esposizione ai rischi non abbia prodotto danni ma anche per evidenziare effetti precoci sulla salute correlati all'esposizione professionale sia periodico e verificare, dunque, la permanenza dell'idoneità lavorativa.
- 3) **in occasione del cambio di mansione;**
- 4) **su richiesta del lavoratore se correlata al rischio o se il lavoratore ritiene che le sue condizioni di salute** siano suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa e la stessa sia ritenuta dal mc correlata ai rischi;
- 5) **alla cessazione del rapporto di lavoro.**

Il recente decreto legislativo 106 all'articolo 26 (che introduce modifiche all'articolo 41 del D.lgs. 81/2008) ha abolito il divieto all'effettuazione da parte del datore di lavoro (tramite il medico competente) delle visite in fase di pre-assunzione. In tal modo la visita "preventiva in fase pre-assuntiva" viene a coincidere con la visita di [idoneità alla mansione](#) specifica.

La norma prevede la possibilità che tali visite preventive in fase pre-assuntiva possano essere svolte sia ad opera del medico competente che ad opera dei Servizi di prevenzione delle ASL. La visita pre-assuntiva deve essere esclusivamente legata ad una mansione per la quale sia prevista la sorveglianza sanitaria.

Nel caso in cui la visita medica pre-assuntiva sia effettuata dal medico-competente è previsto che il lavoratore giudicato non-idoneo possa presentare ricorso "entro trenta giorno dalla data di comunicazione del giudizio medesimo" all'organo di vigilanza territorialmente competente.

A fronte di questa innovazione normativa appare fondamentale ribadire che il giudizio di idoneità (anche quello espresso in fase pre-assuntiva) è finalizzato a verificare il possesso da parte del lavoratore delle caratteristiche fisiche a svolgere la mansione e che detta mansione non possa determinare un danno alla salute del lavoratore. E', dunque, chiaro che non devono incidere sulla formulazione del giudizio altri fattori, quali ad esempio: la titolarità dei benefici di cui alla legge 104, la previsione di una maggiore morbilità da quadri patologici non interferenti con il lavoro ecc.

### **ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE SUPERIORE A 60 GIORNI**

La norma prevede, inoltre, che a seguito di assenza dal lavoro per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni consecutivi, il lavoratore debba essere, prima di riprendere il lavoro, sottoposto a visita medica ad opera del medico competente per verificare la idoneità alla mansione.

Anche in questo caso la visita dopo "lunga malattia" presuppone necessariamente una delle ipotesi di sorveglianza sanitaria, in assenza di tale presupposto tale visita dovrà essere considerata illegittima.

Il decreto indica che l'assenza dal lavoro deve essere stata motivata da problemi di salute e dunque l'accertamento da parte del medico competente deve essere effettuato dopo assenza per:

- 1) malattia comune;
- 2) infortunio
- 3) malattia professionale;
- 4) incidente grave.



La normativa in tema di igiene e sicurezza sul lavoro include la sorveglianza sanitaria fra le misure generali di tutela della salute e tale sorveglianza viene posta nella parte finale di una sequenza che è, anche, indicativa di una gerarchia e di una priorità d'intervento che privilegia l'eliminazione o la riduzione del rischio.

La sorveglianza sanitaria effettuata dal "medico competente", previsto e definito nelle sue caratteristiche professionali, è obbligatoria se dalla valutazione dei rischi sono emerse esposizioni per le quali la normativa vigente ne preveda l'obbligo e per i soli lavoratori esposti. Tale normativa va tenuta distinta da quelle leggi speciali che prevedono l'ottenimento di particolari "tessere-patenti-abilitazioni".

### **TRATTO DALL ASSL DI NUORO**

#### **Guida alla certificazione medica di IDONEITÀ AL LAVORO aggiornata a luglio 2016.**

La ASSL non rilascia i certificati di Idoneità al Lavoro previsti dal Testo Unico per la tutela della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08), obbligatori per quelle categorie di lavoratori che sono indicate nel Decreto stesso. Nelle aziende in cui sono presenti queste categorie di lavoratori, è il Medico Competente, nominato dal Datore di Lavoro, che provvede alla certificazione di Idoneità.

**Il lavoratore non può richiedere visite mediche mirate alla Idoneità al lavoro ad un Medico Competente di sua fiducia ma solamente al Medico Competente nominato dal suo Datore di Lavoro** o equiparato, che ne sopporta gli oneri.

Al fine di evitare disagi agli utenti dell'ASSL, derivanti da richieste generiche di certificati di Idoneità al lavoro, si propone una sintesi dell'attuale normativa che regola tale certificazione:

**-Il certificato di Sana e Robusta Costituzione è stato abolito** e dunque non viene più rilasciato dalla ASSL, così come il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego e tutti i certificati di Idoneità al lavoro, previsti da antiche norme, abrogate dalla Legge n. 98/2013, art 42, cui si rimanda per ulteriore precisione e approfondimento.

**-Il certificato di Idoneità al Lavoro generico dunque non esiste più, poiché la Legge lo abolisce e conferma esclusivamente il Certificato di Idoneità alla Mansione**, vale a dire alla attività lavorativa realmente svolta (o da svolgere) dal lavoratore. Questo tipo di certificato è redatto esclusivamente a cura di un Medico Competente, vale a dire di un soggetto con determinati requisiti, iscritto in un Elenco Nazionale, nominato dal Datore di Lavoro per svolgere attività di Sorveglianza Sanitaria( visite mediche preventive e periodiche sui lavoratori).

**La Sorveglianza Sanitaria non è obbligatoria per tutti i lavoratori ma solamente per quelle categorie di lavoratori che svolgono attività lavorativa con particolari rischi, come - ad esempio - rumore, radiazioni, videoterminale, Movimentazione Manuale dei Carichi, agenti cancerogeni etc. etc., indicati tutti nel D.Lgs 81/08, cui si rimanda per ulteriore chiarimento**



Estratto della Legge n. 98/2013, art. 42.

**Art. 42. Soppressione certificazioni sanitarie**

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

- 1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;
- 2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
- 3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
- 4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al d.P.R. 23 novembre 2000, n. 402;

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al d.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668, e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:

- 1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
- 2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
- 3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;

d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui:

- 1) [all'articolo 2, primo comma, numero 4\), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;](#)
- 2) all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686;
- 3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
- 4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
- 5) all'articolo 2, comma 1, lettera b), del d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;

e) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

2. All'articolo 32 del regolamento per il servizio farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:





a) al primo comma, le parole: «*ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso*» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «*Le suddette comunicazioni devono essere trascritte*» sono sostituite dalle seguenti: «*La suddetta comunicazione deve essere trascritta*».

3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4<sup>o</sup>, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorietà del certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «*muniti di idoneità fisica*» sono soppresse.

6. La lettera e) del comma 1, dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.

7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, è abrogata.

7-bis. L'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e l'articolo 37 del regolamento di cui al d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, sono abrogati.

7-ter. [All'articolo 240, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#), la lettera f) è abrogata.

Estratto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., art. 2, 18, 39,41.:

#### **Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria**

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'[articolo 6](#);

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

2-bis. omissis.



**Sicurezza sul lavoro**  
**la pretende chi si vuole bene!**

